

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 07314/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7314 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Davide Di Natale, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Acerboni, Rachele Favero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Elisabetta Galvagni, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) del decreto n. 495 del 10.3.2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto con la quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con

D.D.G. 6.5.2022 n. 1081 per la classe di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Veneto;

2) della nota dell'Ufficio Scolastico Regionale del 14 marzo 2023 e diretta al ricorrente in particolare per la parte in cui motiva l'esclusione dalla graduatoria; ed in ogni caso di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali, se e per quanto di ragione;

nonché in via subordinata:

a) del D.M. 28 aprile 2022 n. 108, recante “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune”;

b) del D.D.G. 6 maggio 2022 n. 1081 recante “Procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9 bis, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106”;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Di Natale Davide il 20/10/2023:

1) del decreto prot. N. 5043 del 13.9.2023 Usr Veneto di integrazione delle graduatorie dei vincitori per la classe A48 del concorso indetto con D.D.G. 6 maggio 2022 n. 1081;

2) del decreto prot. N. 5253 del 5.10.23 Usr Veneto di integrazione delle graduatorie dei vincitori per la classe A48 del concorso indetto con D.D.G. 6 maggio 2022 n. 1081; nonché di tutti i successivi atti di integrazione della graduatoria dei vincitori per la classe A48 del concorso indetto con D.D.G. 6 maggio 2022 n. 1081 che saranno adottati dall'Ufficio Scolastico Regionale Veneto a seguito di rinuncia dei candidati nominandi;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'atto di motivi aggiunti con cui il ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui l'USR Veneto ha integrato le graduatorie dei vincitori per classe A048 (concorso indetto con D.D.G. 6 maggio 2022 n. 1081);

Ritenuto necessario procedere con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso di interesse per la parte ricorrente, in relazione agli atti impugnati con i motivi aggiunti;

Ritenuti sussistenti i presupposti contemplati dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi procedere con la notificazione dei summenzionati motivi aggiunti mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019;

Ritenuta altresì la necessità che l'Amministrazione depositi una dettagliata relazione in cui precisi le ragioni dell'adozione degli atti impugnati con i citati motivi aggiunti e le modalità di individuazione dei candidati aventi titolo allo scorrimento, in relazione ai titoli da questi posseduti rispetto a quelli del ricorrente;

Ritenuto di dover concedere all'amministrazione un termine pari a quarantacinque giorni per adempiere all'incombente istruttorio *de quo*;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone:

- 1) l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione;
- 2) l'incombente istruttorio di cui in parte motiva a carico dell'amministrazione resistente.

Rinvia alla camera di consiglio del 23 gennaio 2024 per il prosieguo.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 con
l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Raffaele Tuccillo, Consigliere

Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Ciro Daniele Piro

IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO